

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6230 del 22/11/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale LOCANDA DELLA LUNA DI CAPELLI MARCO con sede legale in Comune di Longiano, Via Balignano n. 950. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a ristorante sito in Comune di Longiano, Via Balignano n. 950
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6469 del 22/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventidue NOVEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale LOCANDA DELLA LUNA DI CAPELLI MARCO con sede legale in Comune di Longiano, Via Balignano n. 950. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a ristorante sito in Comune di Longiano, Via Balignano n. 950.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Longiano in data 08/09/2017, acquisita al Prot. Com.le 11369 e da Arpae al PGFC/2017/13523 del 13/09/2017, dall'**Impresa Individuale LOCANDA DELLA LUNA DI CAPELLI MARCO** nella persona di Christian Baldacci, in qualità di delegato dal Titolare tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Longiano, Via Balignano n. 950, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento adibito a ristorante sito in Comune di Longiano, Via Balignano n. 950, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Considerato che in data 06/10/2017 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Com.le 12735 e da Arpae al PGFC/2017/15441 del 20/10/2017;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 19/10/2017 Prot. Com.le 13269, acquisita al PGFC/2017/15461, formulata dal SUAP del Comune di Longiano ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Preso atto che, in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 13710 del 30/10/2017, acquisita al PGFC/2017/15865, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Longiano ha comunicato quanto segue: “(...) *Premesso che l'azienda Locanda della Luna di Capelli Marco svolge attività di ristorazione in via Balignano 950; PRENDE ATTO senza nulla eccepire, della dichiarazione resa dal titolare della ditta, con la quale attesta di non utilizzare impianti di diffusione sonora, ovvero di non svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.*”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: Nulla osta Prot. Com.le 13700 del 30/10/2017, acquisito al PGFC/2017/15866, con il quale il Responsabile Servizi Tecnici del Comune di Longiano ha rilasciato nulla osta per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali nel rispetto delle prescrizioni impartite da Arpa Servizio Territoriale con parere datato 26/10/2017;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Precisato che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla ditta SOCIETA AGRICOLA LOCANDA DELLA LUNA AZ.AGR.TURCHI DI TURCHI PIER LUCA & C. SOCIETA SEMPLICE, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 124 comma 8) del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i., rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 98 del 11/03/2013 Prot. Prov.le 54786/2013, relativamente all'attività di ristorazione;

Ritenuto, sulla base delle istruttorie agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'**Impresa Individuale LOCANDA DELLA LUNA DI CAPELLI MARCO**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Longiano ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa da Cristina Baldelli ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'**Impresa Individuale LOCANDA DELLA LUNA DI CAPELLI MARCO** (P.IVA 03985910409) con sede legale in Comune di Longiano, Via Balignano n. 950, **per l'insediamento adibito a ristorante sito in Comune di Longiano, Via Balignano n. 950.**
2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Longiano e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Longiano ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa, relativamente all'attività di ristorazione.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Longiano per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Longiano per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	CAPELLI MARCO
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA BALIGNANO N. 950
Destinazione d'uso dell'insediamento	Ristorante + scarico proveniente dal lavaggio verdure dell'Az. Agr. Turchi (come da scrittura privata)
Potenzialità dell'insediamento (in abitanti equivalenti)	40 a.e. totali di cui: 39 a.e. provenienti dalla sala ristorante 1 a.e. scarico Turchi
Ricettore dello scarico	Fosso interpodereale
Sistemi di trattamento prima dello scarico	n. 1 Fossa imhoff da 40 A.E. 1 Filtro percolatore aerobico da 26,67 mc 1 Fossa imhoff finale da 9 A.E. 1 Degrassatore da 1.200 lt 1 Degrassatore da 4.900 lt

PRESCRIZIONI

1. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza.
2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
3. Le fosse Imhoff, i degrassatori ed il filtro aerobico dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'arco temporale di un anno. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un Depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso la ditta a disposizione degli organi di vigilanza.
4. Le fosse Imhoff devono essere mantenute costantemente libere da copertura in terreno e accessibile per la manutenzione ed eventuali controlli.
5. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
6. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Agenzia Arpa - Struttura SAC di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
7. Ogni modifica strutturale e/o di processo, che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

Resta fermo che ogni modificazione al progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata e/o

autorizzato dall'Autorità Competente, secondo quanto previsto dal D.P.R. 59/2013.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.